



REGOLAMENTO PRESENTAZIONE/VALUTAZIONE INTERPELLI

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 10 del 07/11/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto** il DPR n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche.
- Visto** il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016.
- Visto** l'art. 13, c. 23 dell'O.M. n. 88/2024 che dispone l'emissione di interPELLI per il reperimento di personale docente dopo che lo scorrimento delle graduatorie di istituto della scuola e delle scuole viciniori non ha consentito l'individuazione di un avente titolo (di seguito O.M.).
- Vista** la necessità di regolamentare la procedura di presentazione e di valutazione delle candidature in risposta agli interPELLI emessi dall'istituto.
- Vista** la nota 0160706 del 09/10/24 del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio III

PROMULGA

il seguente Regolamento:

Art. 1 – Norme di riferimento

Le norme di riferimento per il presente Regolamento sono:

- a. O.M. n. 88/2024 avente ad oggetto *Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*
- b. C.M. n. 115135 del 25/07/2024 avente a oggetto *Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*

Art. 2 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure di acquisizione e valutazione delle candidature in risposta a interPELLI emessi dall'istituto, rivolti a docenti per supplenze su posti liberi e vacanti in organico di diritto o in organico di fatto e per supplenze brevi in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto (I-II-III fascia) della scuola e delle scuole viciniori.

Il personale interessato è individuato come: Personale docente (Tabella A DPR n. 19/2016)

Art. 3 - Contenuti e modalità essenziali dell'interpello

Per ogni classe di concorso/tipologia di posto, l'avviso contiene i seguenti elementi essenziali:

- indicazione della data di inizio della supplenza, della durata, dell'orario complessivo settimanale e della sede di servizio;
- indicazione dei titoli di accesso necessari: abilitazione/specializzazione sul sostegno e, in subordine, titoli di studio che danno accesso alla seconda fascia delle GPS;
- modalità e termini di presentazione istanze;
- modalità e termini di riscontro alla convocazione e della conseguente presa di servizio, che deve avvenire entro 12/24 ore dall'accettazione (12 ore per supplenze inferiori/uguali a 30 giorni e 24 ore per supplenze superiori a 30 giorni);
- richiamo alle sanzioni previste dall'art. 14 dall'OM 88/2024;
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii.

Ai sopra elencati elementi essenziali che ciascun avviso/interpello deve contenere è possibile aggiungere ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile dall'Istituzione Scolastica.

Art. 4 – Criteri per l'acquisizione delle candidature

1. I criteri per l'acquisizione delle candidature da parte degli aspiranti a supplenze sono i seguenti:
 - a. le candidature andranno trasmesse esclusivamente al link indicato nell'avviso (<https://madinterpello.portaleargo.it/>) pubblicato sul sito dell'I.C. Centro storico di Alba;
 - b. alla domanda devono essere allegati il curriculum vitae in formato europeo ed un documento di identità del candidato, entrambi in formato PDF.
2. Compilando il modulo online l'aspirante dichiara la disponibilità a prendere servizio entro 24 ore dall'accettazione della supplenza.

Art. 5 – Cause di esclusione

Le candidature non verranno prese in considerazione:

- a. se pervenute attraverso canali diversi da quello indicato all'art. 4, c. 1, lett. a. del presente Regolamento;
- b. se pervenute al di fuori dei termini indicati nell'interpello;
- c. se mancano gli allegati previsti all'art. 4 c. 1, lett. b. del presente Regolamento;
- d. se gli allegati di cui all'art. 4, c. 1, lett. b. del presente Regolamento risultano prodotti in un formato diverso da quello richiesto.

Art. 6 – Criteri di attribuzione di eventuale incarico

1. Ai fini dell'attribuzione della supplenza si procederà alla stesura di graduatoria in base ai criteri di seguito definiti, indicati in ordine di priorità:
 - a. possesso del titolo di abilitazione o specializzazione (sostegno) – Punti 6;

- b. esperienza di insegnamento nell’Istituto per il medesimo insegnamento e per almeno 6 mesi – Punti 4
 - c. esperienza di insegnamento in scuola pubblica o paritaria per il medesimo insegnamento per almeno sei mesi – Punti 3;
 - d. esperienza di insegnamento in scuola pubblica o paritaria nel medesimo ordine di scuola per almeno sei mesi – Punti 2;
 - e. esperienza di insegnamento in scuola pubblica o paritaria in altro ordine di scuola per almeno sei mesi – Punti 1;
 - f. voto del titolo di accesso (tabella al successivo comma 2)
2. Ai fini della valutazione del punteggio del titolo di accesso si applica quanto in tabella:

DIPLOMA			LAUREA	
Valutazione		Punti	Valutazione	Punti
36-41	60-70	1	66-79	1
42-47	71-79	2	80-89	2
48-53	80-89	3	90-99	3
54-59	90-99	4	100-104	4
60	100-100 e lode	5	105-110 e lode	5

- 3. Per ciascuna posizione si considera solo il titolo di accesso considerato utile per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, essendo irrilevante un eventuale titolo superiore.
- 4. In assenza del titolo specifico richiesto si valuterà il possesso di titoli di studio/lauree affini.

Art. 7 – Conferimento incarico

- 1. L’aspirante alla supplenza sarà convocato per le vie brevi (telefono indicato nel curriculum vitae) e contestualmente verrà richiesta email di conferma da inviare entro 1 (una) ora all’indirizzo istituzionale dell’Istituto (cnic85600v@istruzione.it).
- 2. La presa di servizio dovrà avvenire tassativamente entro 24 ore dall’accettazione della supplenza.
- 3. In caso di mancato inoltro della mail di conferma all’accettazione dell’incarico, l’aspirante perde il diritto al conferimento dello stesso e l’Istituto proseguirà nello scorrimento della graduatoria.
- 4. Anche per la presa di servizio oltre il termine di cui al precedente comma 2 l’aspirante perde il diritto al conferimento dell’incarico.

Art. 8 – Sanzioni

- 1. Come indicato al c. 23 dell’art. 13 dell’O.M., i contratti stipulati a seguito di interpello sono soggetti ai vincoli previsti nell’O.M., incluse le disposizioni contenute nell’art. 14 – *Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro*.
- 2. La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, da successivi interPELLI sia per il medesimo insegnamento

che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze in successivi interPELLI sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.

3. L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze in successivi interPELLI per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto. L'amministrazione provvede alla risoluzione del contratto di lavoro stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.
4. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base di interPELLO ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza conferita dall'ambito territoriale entro il 31 dicembre di ciascun anno scolastico. Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 dell'art. 14 dell'O.M. non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito a seguito di interPELLO.

Art. 9 – Pubblicità e consultazione

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto al fine di consentirne la libera consultazione.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 07.11.2025 di approvazione da parte del CI e resta in vigore fino all'eventuale approvazione di nuove disposizioni o modifiche al medesimo.